

L. 26 novembre 1973, n. 883 (1)

Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili (2).

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1974, n. 7.

(2) Per i metodi di analisi quantitativi di miscchia binaria di fibre tessili, vedi il D.M. 31 gennaio 1974. Per il regolamento di esecuzione della presente legge, vedi il D.P.R. 30 aprile 1976, n. 515. Vedi, inoltre, l'art. 11, L. 26 aprile 1983, n. 130.

1. [I prodotti tessili di produzione nazionale ed importati non possono essere a qualsiasi titolo immessi sul mercato nel territorio della Repubblica, se non con l'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge] (3).

(3) Articolo abrogato dall'art. 17, D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 194.

2. [Agli effetti della presente legge, per prodotti tessili si intendono quelli composti esclusivamente da fibre tessili di qualsiasi natura, quali sono definite e denominate nella tabella A allegata alla legge stessa, allo stato grezzo, di semilavorati, lavorati, semimanufatti, manufatti, semiconfezionati o confezionati, indipendentemente dalla tecnica di produzione.

Sono altresì soggetti alle disposizioni della presente legge:

i prodotti contenenti almeno l'80 per cento in peso di fibre tessili;

le ricoperture di mobili, di pavimenti, di materassi, di ombrelli, di ombrelloni; gli articoli da campeggio, nonché le federe coibenti di calzature e guanti quando i detti prodotti contengono fibre tessili per almeno l'80 per cento del loro peso;

i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, quando ne sia specificata la composizione in fibre tessili] (4).

(4) Articolo abrogato dall'art. 17, D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 194.

3. [Per fibre tessili, ai sensi della presente legge, si intendono:

un elemento caratterizzato da flessibilità, finezza ed elevato rapporto tra lunghezza e dimensione trasversale massima, che lo rendono atto ad applicazioni tessili;

le lamelle flessibili o i tubi di larghezza apparente non superiore a 5 millimetri, comprese le lamelle tagliate da lamelle più larghe o da film, fabbricati a base di sostanze che servono per ottenere le fibre di cui all'allegato A, numeri 17-39, e atti ad applicazioni tessili; la larghezza apparente è quella della lamella o del tubo in forma piegata, appiattita, schiacciata o torta o, nel caso di larghezza non uniforme, quella media (5)] (6).

(5) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 4 ottobre 1986, n. 669 (Gazz. Uff. 18 ottobre 1986, n. 243), entrata in vigore, per effetto dell'art. 13, dal novantesimo giorno dalla sua pubblicazione.

(6) Articolo abrogato dall'art. 17, D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 194.

4. [Nell'etichetta di composizione è vietato l'uso di una denominazione riportata dalla tabella A di cui al precedente articolo 2 per designare una fibra diversa da quella alla quale la denominazione stessa si riferisce.

È vietato l'uso di dette denominazioni per designare qualsiasi altra fibra sia a titolo principale, sia in forma di radicale, di aggettivo e simili, indipendentemente dalla lingua impiegata.

È vietato l'uso della denominazione «seta» per indicare la forma o la presentazione particolare di fibre tessili in filo continuo] (7).

(7) Articolo abrogato dall'art. 17, D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 194.

5. [L'uso delle qualificazioni «100 per cento», «puro», «tutto», dalle quali sia fatta precedere o seguire la denominazione di una fibra, non è ammesso se non per designare prodotti totalmente composti dalla fibra stessa. È vietata qualsiasi altra espressione equipollente.

Sul peso del prodotto è tuttavia ammessa una tolleranza del 2 per cento, se è giustificata da motivi tecnici e non risulta da una aggiunta sistematica. Tale tolleranza è elevata al 5 per cento per i prodotti ottenuti col ciclo cardato.

Fatte salve le tolleranze di cui ai commi secondo e sesto del presente articolo e di cui al successivo articolo 7, possono non essere menzionate nelle composizioni percentuali di cui al primo e secondo comma del presente articolo, nonché di cui ai successivi articoli 6 e 7, le fibre visibili e isolabili destinate a produrre un effetto meramente decorativo e che non superino il 7 per cento del peso del prodotto finito, nonché le fibre incorporate per ottenere un effetto antistatico che non superino il 2 per cento del peso del prodotto finito. Nel caso dei prodotti di cui all'articolo 6, quinto comma, della presente legge, tali percentuali devono essere calcolate non sul peso del tessuto, ma separatamente sul peso della trama e su quello dell'ordito (8). L'uso della qualificazione «lana vergine» o «lana di tosa» per designare un prodotto di lana è ammesso a condizione che il prodotto sia composto interamente con fibra di lana mai precedentemente incorporata in un prodotto finito e che non sia mai stata oggetto di operazioni di filatura e feltratura ovvero di feltrature diverse da quelle necessarie per la fabbricazione del prodotto, e che infine non sia mai stata oggetto di trattamenti o utilizzazioni tali che la natura della fibra ne sia risultata deteriorata rispetto alle sue caratteristiche naturali.

In deroga al precedente comma, la denominazione «lana vergine» o «lana di tosa» può essere utilizzata per qualificare la lana contenuta in una mischia di fibre, qualora tutta la lana che entra nella composizione del prodotto misto corrisponda alle disposizioni del comma precedente, a condizione tuttavia che tale prodotto sia composto da due sole fibre in mischia intima, e che la percentuale di lana vergine o di tosa che entra nella composizione della mischia non sia inferiore al 25 per cento rispetto al peso totale della stessa. È obbligatoria l'indicazione completa della composizione percentuale in fibra del prodotto.

In deroga a quanto previsto al secondo comma del presente articolo, la tolleranza giustificata da ragioni tecniche è stabilita nello 0,3 per cento per i prodotti qualificati come composti in tutto o in parte, in misura non inferiore al 25 per cento, di lana vergine o di tosa, ancorché siano stati ottenuti col ciclo cardato] (9).

(8) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 4 ottobre 1986, n. 669 (Gazz. Uff. 18 ottobre 1986, n. 243), entrata in vigore, per effetto dell'art. 13, dal novantesimo giorno dalla sua pubblicazione.

(9) Articolo abrogato dall'art. 17, D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 194.

6. [Ogni prodotto tessile composto da due o più fibre, una delle quali rappresenti almeno l'85 per cento del peso del prodotto stesso, deve essere designato o con la denominazione della fibra dominante seguita dalla indicazione della sua percentuale in peso, oppure con detta denominazione seguita dall'indicazione «minimo 85 per cento», oppure infine dalla completa composizione percentuale del prodotto.

Ogni prodotto tessile composto di due o più fibre, nessuna delle quali raggiunga l'85 per cento del peso totale, deve recare l'indicazione della denominazione e della percentuale in peso di almeno due delle fibre presenti in maggiore percentuale, seguita dalle denominazioni delle altre fibre componenti il prodotto, in ordine decrescente di peso, con o senza indicazione delle loro percentuali in peso (10).

Tuttavia l'insieme delle fibre, ciascuna delle quali costituisca meno del 10 per cento della composizione di un prodotto, può essere indicato con l'espressione «altre fibre», seguita da una percentuale globale (11).

Qualora venga specificata la denominazione di una fibra che costituisca meno del 10 per cento della composizione di un prodotto, si dovrà indicare la composizione percentuale completa del prodotto stesso (12).

Le espressioni «fibre varie» o «composizione tessile non determinata» possono essere utilizzate per qualsiasi prodotto la cui composizione sia difficile da precisare all'atto della fabbricazione (13).

Soltanto per i prodotti tessili costituiti da ordito in filato di puro cotone e da trama in filato di puro lino, e nei quali la percentuale di lino non sia inferiore al 40 per cento del peso totale del prodotto non apprettato, è consentita l'espressione «misto lino» accompagnata obbligatoriamente dall'indicazione di composizione «ordito puro cotone trama puro lino»] (14).

(10) Gli attuali commi secondo, terzo, quarto e quinto così sostituiscono gli originari commi, secondo, terzo e quarto per effetto dell'art. 3, L. 4 ottobre 1986, n. 669 (Gazz. Uff. 18 ottobre 1986, n. 243), entrata in vigore, per effetto dell'art. 13, dal novantesimo giorno dalla sua pubblicazione.

(11) Gli attuali commi secondo, terzo, quarto e quinto così sostituiscono gli originari commi, secondo, terzo e quarto per effetto dell'art. 3, L. 4 ottobre 1986, n. 669 (Gazz. Uff. 18 ottobre 1986, n. 243), entrata in vigore, per effetto dell'art. 13, dal novantesimo giorno dalla sua pubblicazione.

(12) Gli attuali commi secondo, terzo, quarto e quinto così sostituiscono gli originari commi, secondo, terzo e quarto per effetto dell'art. 3, L. 4 ottobre 1986, n. 669 (Gazz. Uff. 18 ottobre 1986, n. 243), entrata in vigore, per effetto dell'art. 13, dal novantesimo giorno dalla sua pubblicazione.

(13) Gli attuali commi secondo, terzo, quarto e quinto così sostituiscono gli originari commi, secondo, terzo e quarto per effetto dell'art. 3, L. 4 ottobre 1986, n. 669 (Gazz. Uff. 18 ottobre 1986, n. 243), entrata in vigore, per effetto dell'art. 13, dal novantesimo giorno dalla sua pubblicazione.

(14) Articolo abrogato dall'art. 17, D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 194.

7. [Per i prodotti tessili destinati al consumatore finale, nelle composizioni percentuali di cui al precedente articolo 6, commi primo, secondo, terzo e quinto, è ammessa una quantità di fibre estranee fino al 2 per cento del peso totale del prodotto tessile, se è giustificata da motivi tecnici e non risulta da un'aggiunta sistematica; questa tolleranza è portata al 5 per cento per i prodotti ottenuti con il ciclo cardato. Resta comunque impregiudicata la tolleranza dello 0,3 per cento di fibre estranee di cui al precedente articolo 5, sesto comma.

Per i prodotti tessili di cui al comma precedente è ammessa anche una tolleranza di fabbricazione del 3 per cento, riferita al peso totale delle fibre indicate nell'etichetta, tra le percentuali in fibre indicate e quelle risultanti dall'analisi; essa riguarda anche le fibre che, in conformità all'articolo 6, commi secondo e terzo, sono enumerate in ordine decrescente di peso, senza indicazione della loro percentuale. Questa tolleranza si applica anche al 25 per cento minimo di lana vergine o di tosa di cui al precedente articolo 5, comma quinto.

In sede di analisi, queste tolleranze vengono calcolate separatamente; il peso totale da prendere in considerazione agli effetti del calcolo della tolleranza di cui al comma precedente è quello delle fibre del prodotto finito, dedotto il peso di quelle estranee eventualmente constatate in applicazione della tolleranza di cui al primo comma.

Il cumulo delle tolleranze di cui al primo e secondo comma del presente articolo è ammesso soltanto qualora le fibre estranee eventualmente constatate in sede di analisi, in applicazione della tolleranza di cui al primo comma, risultino della stessa natura chimica di una o più fibre indicate nell'etichetta.

Per prodotti particolari la cui tecnica di fabbricazione richieda tolleranze superiori a quelle indicate nel primo e secondo comma del presente articolo, in sede di controlli di conformità dei prodotti possono essere ammesse tolleranze superiori solo in casi eccezionali e quando il fabbricante fornisca adeguate giustificazioni (15)] (16).

(15) Così sostituito dall'art. 4, L. 4 ottobre 1986, n. 669 (Gazz. Uff. 18 ottobre 1986, n. 243).

(16) Articolo abrogato dall'art. 17, D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 194.

8. [I prodotti tessili ai sensi della presente legge sono etichettati o contrassegnati all'atto di ogni operazione di commercializzazione attinente al ciclo industriale e commerciale; l'etichetta e il contrassegno possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali d'accompagnamento, quando questi prodotti non sono offerti in vendita al consumatore finale o quando essi sono consegnati in esecuzione di un'ordinazione dello Stato o di altra persona giuridica di diritto pubblico.

Le denominazioni, i qualificativi e i dati relativi alla composizione in fibre tessili di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6, vanno chiaramente indicati sui documenti commerciali. Questo obbligo esclude in particolare l'impiego di abbreviazioni sui contratti, nelle fatture o nelle distinte di vendita; è però ammesso il ricorso ad un codice meccanografico, a condizione che nello stesso documento figurino anche il significato delle abbreviazioni.

All'atto dell'offerta in vendita e della vendita ai consumatori finali e particolarmente nei cataloghi, nei prospetti, sugli imballaggi, sulle etichette e sui contrassegni, le denominazioni, i qualificativi ed i dati relativi

alla composizione in fibre tessili previsti dagli articoli 2, 4, 5 e 6 vengono indicati con gli stessi caratteri tipografici facilmente leggibili e chiaramente visibili.

Il prodotto tessile composto di due o più parti con diversa composizione fibrosa va munito di una etichetta indicante la composizione fibrosa di ciascuna delle parti. Tale etichetta non è obbligatoria per le parti che rappresentano meno del 30 per cento del peso totale del prodotto, ad eccezione delle fodere principali.

Due o più prodotti tessili, che costituiscono comunemente un insieme inseparabile e che hanno la stessa composizione fibrosa, possono essere muniti di una sola etichetta.

La composizione in fibre dei seguenti articoli di corsetteria è data indicando la composizione dell'intero prodotto oppure, globalmente o separatamente, quella delle parti sotto elencate:

- a) per i reggiseni: tessuti esterno o interno delle coppe e della parte posteriore;
- b) per le guaine: parti davanti, dietro e laterali;
- c) per le guaine interne (modellatori): tessuto esterno ed interno delle coppe, parti davanti, dietro e laterali (17).

La composizione in fibre degli articoli di corsetteria diversi da quelli di cui al comma precedente è data indicando la composizione globale del prodotto oppure, globalmente o separatamente, la composizione delle varie parti di detti articoli; la etichettatura non è obbligatoria per le parti che rappresentano meno del 10 per cento del peso totale del prodotto (18).

L'etichettatura separata delle varie parti degli articoli di corsetteria di cui ai precedenti commi è espressa in modo che il consumatore finale possa agevolmente comprendere a quale parte del prodotto si riferiscano le indicazioni che figurano sull'etichetta (19).

Per i prodotti tessili sottoposti a procedimento di corrosione, la composizione in fibre è data per la totalità del prodotto, precisando separatamente, con indicazione distinta, la composizione del tessuto di fondo e quella del tessuto sottoposto a procedimento di corrosione (20).

Per i prodotti tessili ricamati, la composizione in fibre è data per la totalità del prodotto, precisando separatamente, con indicazione distinta, la composizione del tessuto di fondo e quella dei fili per ricamo; se le parti ricamate sono inferiori al 10 per cento della superficie del prodotto, è sufficiente indicare la composizione del tessuto di fondo (21).

La composizione dei fili costituiti da un'anima e da un rivestimento fabbricati con fibre diverse è data per l'insieme del prodotto, precisando separatamente, con indicazione distinta, la composizione dell'anima del rivestimento (22).

Per i prodotti tessili di velluto e di felpa o simili, la composizione in fibre è data per l'insieme del prodotto. Qualora questi prodotti presentino un tessuto di fondo ed uno strato di usura distinti e composti da fibre diverse, la composizione del tessuto di fondo e dello strato di usura può essere indicata separatamente (23).

Per i rivestimenti per pavimenti e per i tappeti in cui il fondo e lo strato di usura siano composti da fibre diverse, la composizione può essere data per il solo strato di usura purché con indicazione distinta (24) (25).

(17) Comma aggiunto dall'art. 5, L. 4 ottobre 1986, n. 669 (Gazz. Uff. 18 ottobre 1986, n. 243).

(18) Comma aggiunto dall'art. 5, L. 4 ottobre 1986, n. 669 (Gazz. Uff. 18 ottobre 1986, n. 243).

(19) Comma aggiunto dall'art. 5, L. 4 ottobre 1986, n. 669 (Gazz. Uff. 18 ottobre 1986, n. 243).

(20) Comma aggiunto dall'art. 5, L. 4 ottobre 1986, n. 669 (Gazz. Uff. 18 ottobre 1986, n. 243).

(21) Comma aggiunto dall'art. 5, L. 4 ottobre 1986, n. 669 (Gazz. Uff. 18 ottobre 1986, n. 243).

(22) Comma aggiunto dall'art. 5, L. 4 ottobre 1986, n. 669 (Gazz. Uff. 18 ottobre 1986, n. 243).

(23) Comma aggiunto dall'art. 5, L. 4 ottobre 1986, n. 669 (Gazz. Uff. 18 ottobre 1986, n. 243).

(24) Comma aggiunto dall'art. 5, L. 4 ottobre 1986, n. 669 (Gazz. Uff. 18 ottobre 1986, n. 243).

(25) Articolo abrogato dall'art. 17, D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 194.

9. [L'etichettatura prevista dalla presente legge consiste nel riportare l'indicazione della ragione sociale o del marchio registrato del produttore di fibre o del fabbricante o dell'importatore o del commerciante (grossista o dettagliante), nonché la denominazione delle fibre con le percentuali elencate in ordine decrescente (26).

Le indicazioni di cui al presente articolo possono essere riportate su etichette applicabili ovvero direttamente sul prodotto tessile e devono essere stampate, stampigliate o tessute con caratteri uniformi, chiaramente leggibili e visibili.

Le indicazioni e le informazioni non previste dalla presente legge debbono essere nettamente separate. Qualora siano indicati un marchio regolarmente depositato o una ragione sociale che comportino, a titolo principale o a titolo di radice o di aggettivo, l'impiego di una denominazione prevista nella tabella A allegata o tale da prestarsi a confusione con essa, il marchio regolarmente depositato o la ragione sociale debbono essere immediatamente accompagnati, in caratteri facilmente leggibili e chiaramente visibili, dalle denominazioni, dai qualificativi e da dati relativi alla composizione in fibre previsti agli articoli 2, 4, 5 e 6 della presente legge.

L'etichetta deve essere redatta in lingua italiana.

Per le spagnolette, i rocchetti, le matassine, i piccoli gomitoli e qualsiasi altra piccola unità di fili per cucito, rammendo e ricamo, la redazione in lingua italiana è obbligatoria unicamente per quanto riguarda l'etichettatura globale sugli imballaggi o sui contenitori di presentazione. Fatti salvi i casi di cui all'allegato D, numero 18, le singole unità possono essere etichettate in una qualsiasi delle lingue della Comunità (27)] (28).

(26) Comma così sostituito dall'art. 1, L. 8 agosto 1977, n. 632 (Gazz. Uff. 31 agosto 1977, n. 236).

(27) Comma aggiunto dall'art. 6, L. 4 ottobre 1986, n. 669 (Gazz. Uff. 18 ottobre 1986, n. 243).

(28) Articolo abrogato dall'art. 17, D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 194.

10. [Le percentuali in fibre di cui agli articoli 5, 6 e 7 della presente legge vengono determinate applicando alla massa anidra di ciascuna fibra il relativo tasso convenzionale di cui all'allegato B, senza tener conto dei seguenti elementi:

a) per tutti i prodotti tessili: parti non tessili, cimose, etichette e contrassegni, bordure e paramonture che non fanno parte integrante del prodotto, bottoni e fibbie ricoperte di materie tessili, accessori, ornamenti, nastri non elastici, fili e nastri elastici aggiunti in posti specifici e limitati del prodotto e, alle condizioni previste all'articolo 7, fibre visibili e isolabili a scopo decorativo e fibre antistatiche, nonché le materie grasse, i leganti, le cariche, gli appretti, i prodotti di impregnazione, i prodotti ausiliari di tintura e di stampa, ed altri prodotti per il trattamento dei tessili;

b) per i rivestimenti per pavimenti e per i tappeti: tutti gli elementi che non costituiscano lo strato di usura;

c) per i tessuti destinati al rivestimento di mobili: gli orditi e le trame di legamento e di imbottitura che non fanno parte dello strato di usura;

d) per i tendaggi: gli orditi e le trame di legamento e di imbottitura che non fanno parte del diritto della stoffa;

e) per gli altri prodotti tessili: supporti, rinforzi, interni del collo e fusti, fili per cucito e quelli di unione a meno che sostituiscano le trame o l'ordito del tessuto, le imbottiture che non hanno funzione isolante e, fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, quarto comma, le fodere.

Non sono tuttavia considerati come supporti da escludere i tessuti di fondo dei prodotti tessili che servono da supporto allo strato di usura, in particolare i tessuti di fondo delle coperte e dei tessuti doppi e quelli dei prodotti di velluto o di felpa e affini. Si intendono per rinforzi i fili o i tessuti aggiunti a parti specifiche e limitate del prodotto tessile al fine di rinforzarle o di conferire loro rigidità e spessore (29)] (30).

(29) Così sostituito dall'art. 7, L. 4 ottobre 1986, n. 669 (Gazz. Uff. 18 ottobre 1986, n. 243).

(30) Articolo abrogato dall'art. 17, D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 194.

11. [Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai prodotti tessili destinati ad essere esportati verso Paesi terzi, nonché ai prodotti tessili che, nel territorio della Repubblica, siano introdotti sotto controllo doganale per fini di transito diretto o indiretto oppure siano temporaneamente importati per esservi sottoposti a lavorazioni di qualsiasi genere ed essere poi riesportati.

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai prodotti tessili provenienti da un Paese terzo sottoposti a lavorazione su territorio nazionale, non commercializzati e riesportati verso un Paese membro dell'Unione europea (31)] (32).

(31) Comma aggiunto dall'art. 42, L. 6 febbraio 1996, n. 52.

(32) Articolo abrogato dall'art. 17, D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 194.

12. [Non possono essere assoggettati all'obbligo di etichettatura o di stampigliatura i prodotti di cui alla tabella C allegata alla presente legge.

Sono assoggettati all'obbligo della etichettatura o stampigliatura globale i prodotti di cui alla tabella D allegata alla presente legge] (33).

(33) Articolo abrogato dall'art. 17, D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 194.

13. [Le indicazioni figuranti sul prodotto tessile debbono essere comprovabili dalle relative fatture.

Quando i prodotti tessili sono commercializzati muniti di etichetta o contrassegno l'obbligo di cui al precedente primo comma e le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 8, possono essere assolti, previo accordo con l'acquirente, dichiarando nella fattura che i prodotti sono stati consegnati dal venditore etichettati o contrassegnati a norma della legge (34).

Ai fini di quanto previsto ai commi precedenti le fatture e le documentazioni tecniche ed amministrative quali progetti di fabbricazione, registri e note di fabbrica e magazzino, copie commissione, conferme di ordine e corrispondenza debbono essere conservati per almeno due anni a decorrere dalla data delle fatture di vendita emesse dal fabbricante, dall'importatore o dal grossista, con le quali si determina la data dell'immissione del prodotto al consumo finale (35)] (36).

(34) Comma aggiunto dall'art. 2, L. 8 agosto 1977, n. 632, (Gazz. Uff. 31 agosto 1977, n. 236).

(35) Comma così modificato dall'art. 2, L. 8 agosto 1977, n. 632 (Gazz. Uff. 31 agosto 1977, n. 236).

(36) Articolo abrogato dall'art. 17, D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 194.

14. [Una commissione, nominata con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, e composta da due rappresentanti di detto Ministero di cui uno la presiede, da due rappresentanti del Ministero delle finanze, scelti tra i funzionari direttivi del laboratorio chimico centrale delle dogane, e da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero, esamina le domande avanzate dal produttore o dall'importatore per l'inclusione, negli elenchi di cui alle tabelle allegate, dei nomi e dei relativi tassi di ripresa convenzionali delle nuove fibre tessili che, per la loro natura o composizione, non siano identificabili con quelle esistenti. Il parere della commissione è vincolante ed inappellabile.

Ove tale parere sia favorevole, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato provvederà di conseguenza con proprio decreto] (37).

(37) Articolo abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 190.

15. La legge 18 giugno 1931, n. 923, e il regio decreto 1°(gradi) maggio 1932, n. 544 , sono abrogati.

16. Il venditore è tenuto a rilasciare, su richiesta dell'acquirente, dichiarazione scritta della corrispondenza delle indicazioni riportate sull'etichetta con quelle riportate sulla fattura.

17. [La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge è affidata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che la esercita attraverso l'ispettorato tecnico dell'industria, avvalendosi eventualmente degli altri enti esistenti e sottoposti a vigilanza da parte del Ministero stesso, coadiuvato dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria] (38).

(38) Articolo abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 190.

18. I funzionari dell'ispettorato tecnico dell'industria ed eventualmente degli altri enti cui all'articolo precedente, coadiuvati dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria, possono prelevare, ed il detentore è

tenuto a consegnarli, esemplari di prodotti tessili per le analisi necessarie a determinare la loro conformità alle disposizioni contenute nella presente legge. Gli esemplari prelevati sono pagati al prezzo di vendita.

Del prelievo viene redatto processo verbale in triplice originale.

Ogni esemplare prelevato deve essere sigillato in un involucro di carta o di tela o di plastica, in modo da impedirne la manomissione ed assicurarne l'integrità: l'interessato ha facoltà di apporre il proprio timbro e la propria firma sull'esemplare, sul sigillo e sull'involucro. La firma del prelevatore deve in ogni caso essere apposta sull'esemplare, sul sigillo e sull'involucro.

Sull'involucro, inoltre, in maniera che non sia possibile l'alterazione, devono essere indicati il numero e la data del verbale cui si riferisce l'esemplare, la natura di esso e il nome del detentore. Ove questi rifiuti di firmare se ne fa menzione nel verbale.

19. Gli acquirenti di prodotti tessili in possesso della dichiarazione di garanzia di cui al precedente articolo 16 possono richiedere allo ispettorato tecnico dell'industria o agli altri eventuali enti di cui al precedente articolo 17 le analisi previste dalla presente legge, consegnando esemplari delle merci acquistate, che dovranno essere sigillati con la procedura prevista dal terzo e quarto comma del precedente articolo 18. Delle predette operazioni viene redatto processo verbale in quadruplica originale.

20. Un originale del processo verbale è consegnato al detentore ed un altro è inviato, insieme all'esemplare che ne è l'oggetto, al direttore del laboratorio di analisi di cui al successivo articolo 21.

Nel caso previsto dal precedente articolo 19 un originale del verbale è inviato anche al venditore.

21. Gli esemplari prelevati, accompagnati dal verbale di cui ai precedenti articoli 18 e 19, saranno inviati al direttore di una stazione sperimentale per tessili dipendente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o al direttore di un laboratorio chimico periferico dipendente dal Ministero delle finanze, i quali possono avvalersi della collaborazione dei laboratori di analisi del Consiglio nazionale delle ricerche.

Costoro, accertata l'integrità dei sigilli dell'involucro contenente gli esemplari, procederanno entro tre mesi alle necessarie analisi, comunicandone, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito al detentore della merce e all'autorità che ha eseguito il prelievo, la quale è tenuta a darne a sua volta comunicazione, con lo stesso mezzo, a chi eventualmente lo abbia richiesto.

22. Gli interessati possono impugnare i risultati delle analisi mediante apposita richiesta di revisione da inoltrare all'autorità che ha effettuato il prelievo, nel termine perentorio di quindici giorni a partire da quello di ricevimento dell'esito delle analisi.

Alla richiesta di revisione debbono essere unite la lettera di comunicazione e la ricevuta del deposito, effettuato nella cassa erariale, della somma di lire 20.000 per ogni esemplare.

L'autorità che ha effettuato il prelievo dispone di conseguenza per l'invio delle analisi e dell'esemplare, a tal uopo conservato presso il laboratorio analizzatore, al laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette.

Le analisi di revisione debbono essere eseguite entro il termine massimo di due mesi.

Alle analisi di revisione si applicano gli articoli 304-bis, 304-ter, 304-quater e 390 del codice di procedura penale.

Ove la prima analisi sia confermata, tutte le spese relative ad essa e alla sua revisione sono a carico del richiedente.

Ove la revisione sia risultata favorevole al richiedente, questi ha diritto al rimborso del deposito.

23. [I laboratori di analisi e quello di revisione debbono applicare i metodi di analisi qualitative e quantitative, sia chimiche sia microscopiche sia per separazione manuale previste dalle apposite direttive comunitarie, la cui applicazione sia disposta nei modi previsti nel successivo articolo 26] (39).

(39) Articolo abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 190.

24. Quando dalle analisi risultino violazioni alle norme della presente legge, l'autorità che ha eseguito il prelievo, in caso di mancata presentazione nei termini della istanza di revisione, o nel caso che l'analisi di

revisione confermi quella di prima istanza, trasmette entro quindici giorni le denunce all'autorità giudiziaria.

25. [Chiunque immette direttamente al consumo un prodotto tessile che a termini della presente legge debba essere etichettato, senza che esso sia munito delle indicazioni di denominazione e composizione che la presente legge prescrive, è punito con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 6.000.000 (40).

Chiunque immette direttamente al consumo un prodotto tessile etichettato con le indicazioni di denominazione e composizione non conformi alla reale composizione del prodotto è punito, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con la sanzione amministrativa da lire 2.000.000 a lire 10.000.000 (41), salvo che non dimostri la rispondenza delle dette indicazioni a quelle rilasciategli dal suo fornitore.

Chiunque nel ciclo industriale e di commercializzazione antecedente alla fase di immissione del prodotto tessile al consumo diretto cede a qualsiasi titolo materie prime tessili e prodotti tessili semilavorati e finiti omettendo di fornire le indicazioni di cui all'articolo 8, primo comma, oppure fornendole in maniera non conforme alla composizione del prodotto ceduto è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la sanzione amministrativa da lire 2.000.000 a lire 10.000.000 (42), sempre che non dimostri, in caso di indicazioni non conformi alla composizione del prodotto, la rispondenza delle stesse a quelle rilasciategli dal fornitore.

Chiunque distrugge o non conserva i documenti di cui all'articolo 13 è punito con la sanzione amministrativa fino a lire 10.000.000 (43).

L'estratto della sentenza di condanna per i reati previsti dal presente articolo è pubblicato a spese del condannato, su tre quotidiani con diffusione nazionale editi in tre città diverse, ed inoltre sull'organo ufficiale dell'Unione nazionale consumatori nonché su di un periodico delle organizzazioni nazionali dei lavoratori o della cooperazione o dei detaglianti.

È fatta salva, per il contravventore, l'azione civile nei confronti del fornitore] (44).

(40) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, quarto comma, della stessa legge.

(41) La sanzione originaria della multa è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, e così elevata dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, quarto comma, della stessa legge.

(42) La sanzione originaria della multa è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, e così elevata dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, quarto comma, della stessa legge.

(43) La sanzione originaria della multa è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, e così elevata dall'art. 114, primo comma, in relazione all'art. 113, quarto comma, della stessa legge. Per effetto dell'art. 10 della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, l'entità della sanzione non può essere inferiore a euro 10.

(44) Articolo abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 190.

26. [Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a dare esecuzione, con proprio decreto, alle direttive del Consiglio della CEE sui metodi di prelievo dei campioni e di analisi, per determinare la composizione in fibre dei prodotti tessili oggetto della presente legge, nonché alle eventuali direttive di modifica delle direttive n. 71/307/CEE del 26 luglio 1971 e n. 83/623/CEE del 25 novembre 1983 (45)] (46).

(45) Articolo così sostituito dall'art. 8, L. 4 ottobre 1986, n. 669 (Gazz. Uff. 18 ottobre 1986, n. 249), entrata in vigore, dal novantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

(46) Articolo abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 190.

27. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 50 milioni per l'anno 1974, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio dello Stato.

28. Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, il regolamento di esecuzione (47).

(47) Vedi il D.P.R. 30 aprile 1976, n. 515.

29. I prodotti tessili non conformi alle disposizioni della presente legge possono venire ancora commercializzati oppure immessi al consumo finale o essere importati fino a 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

30. La presente legge entra in vigore a decorrere dal 1°(gradi) gennaio 1974.